

## TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — Comune di Milano/Commissione

(Causa T-167/13) <sup>(1)</sup>

*(«Aiuti di Stato — Servizi di assistenza a terra — Apporti in capitale effettuati dalla SEA a favore della SEA Handling — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero — Nozione di aiuto — Imputabilità allo Stato — Criterio dell'investitore privato — Principio del contraddittorio — Diritti della difesa — Diritto a una buona amministrazione — Legittimo affidamento»)*

(2019/C 82/24)

Lingua processuale: l'italiano

### Parti

Ricorrente: Comune di Milano (Italia) (rappresentanti: inizialmente S. Grassani e A. Franchi, successivamente S. Grassani, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte e D. Grespan, agenti)

### Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (UE) 2015/1255 della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa agli aumenti di capitale effettuati dalla società SEA SpA a favore di SEA [Handling] SpA [SA.21420 (C 14/10) (ex NN 25/10) (ex CP 175/06)] (GU 2015, L 201, pag. 1).

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Comune di Milano è condannato alle spese, comprese quelle inerenti al procedimento sommario.

<sup>(1)</sup> GU C 129 del 4.5.2013.

Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2018 — Deutsche Umwelthilfe/Commissione

(Causa T-498/14) <sup>(1)</sup>

*[«Accesso ai documenti — Documenti relativi allo scambio di corrispondenza tra la Commissione e le imprese ovvero i costruttori di automobili in merito al refrigerante R1234yf in uso nei veicoli a motore — Documenti non catalogati — Motivo nuovo dedotto in corso di causa — Irricevibilità — Misura istruttoria che ordina la produzione dei documenti controversi conformemente all'articolo 104 del regolamento di procedura — Deroga al principio del contraddittorio — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali — Interesse pubblico alla divulgazione — Ponderazione — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Articolo 6, paragrafo 1 — Interesse pubblico prevalente alla divulgazione di informazioni ambientali o concernenti le emissioni nell'ambiente — Presunzione generale — Diniego parziale di accesso — Non luogo a statuire»]*

(2019/C 82/25)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

Ricorrente: Deutsche Umwelthilfe eV (Radolfzell, Germania) (rappresentanti: R. Klinger e R. Geulen, avvocati)